


CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)



ORDINANZA N° 95 DEL 02.08.2016

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Visto che con Delibera C.C. nr. 32/2016, è stato istituito, in via sperimentale, un mercatino serale non alimentare a cadenza settimanale da ubicare sul Lungomare lato Nord, tra via Margherita e via Garibaldi, che si svolgerà tutti i giovedì del mese di agosto dalle ore 20 alle ore 24;
- Atteso che il mercatino si svolgerà mediante allestimento di banchi espositori da posizionarsi sulla sede stradale, negli spazi abitualmente utilizzati nel corso della Fiera di Amantea;
- Considerato che giovedì 18 agosto è in programma la "NOTTE BIANCA DI AMANTEA"
- Ritenuto necessario dare attuazione alla delibera mediante l'adozione di un provvedimento di sospensione e limitazione della circolazione veicolare nell'area interessata, a tutela della pubblica e privata incolumità, della sicurezza di espositori e visitatori;
- Vista la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 del C.d.S. D.lgs n.285/92;
- Visto: la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto: Il Vigente Codice della Strada e le successive modifiche ed integrazioni;
- Vista: la normativa vigente;

ORDINA

Nei giorni di giovedì **4, 11 e 26 agosto 2016, dalle ore 19 alle ore 24**, la sospensione della circolazione in Via Lungomare, nel tratto compreso tra via Margherita e via Garibaldi, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli a spese dei trasgressori.
L'area dovrà essere delimitata a cura dell'Ufficio Tecnico.

ORDINA ALTRESI'

che l'accesso all'area mercatale degli aventi titolo individuati dall'Ufficio Commercio, avverrà esclusivamente dal varco lato Via Garibaldi.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica.
È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

È facoltà del Comando Polizia Municipale, nella persona del più alto in grado in servizio, in caso di avverse condizioni meteorologiche o per improvvisi e sopraggiunti motivi, non fare effettuare quanto disposto nella presente Ordinanza.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE PRESSO L'ALBO PRETORIO MUNICIPALE
2. SARÀ INSERITA SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.AMANTEA.CS.IT ;
3. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - a) alla Delegazione di Spiaggia di Amantea;
 - b) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - c) al Servizio 118 di Cosenza.

per quanto di loro competenza

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
Cap. Emilio Caruso